ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA, DI DATTILOGRAFIA ED AUSILIARIA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

# Art. 35

## Inquadramento nei nuovi ruoli

Il personale attualmente inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle A, B e C quadro 1° allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520, e' inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle A, B e D allegate alla presente legge, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

Versione in vigore dal 31 maggio 1964, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato |
| Estremi | Legge 5 aprile 1964, n. 284 |
| Titolo | VII — Disposizioni transitorie e finali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1964 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-di-concetto-esecutiva-di-dattilografia-ed/art-35-inquadramento-nei-nuovi-ruoli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it